

Sentenza del 14/01/2021 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

TOSAP - Occupazione per finalità pubbliche - Società concessionaria di gestione autostrada - Debenza

Massima:

Testo:

R. G. A. 989/2019 RITENUTO IN FATTO
Trattasi di appello presentato da A. S.p.A. (difensori dott. E. B. e avv. C. P.) contro I.C.A. S.r.l. e Comune di Collegno.
A t t i i m p u g n a t i :
• Avviso di accertamento n. ..5/2013 u0097 Imposta: TOSAP - Anno 2013 Valore della controversia: 8.756,49.
P r e m e s s o c h e :
La ricorrente società è concessionaria dello Stato per la costruzione e la gestione delle autostrade A5 (nel tratto Torino-Ivrea-Quincinetto), A4/A5 Ivrea - Santhià e del Sistema Autostradale Tangenziale di Torino (S.), con la diramazione per Pinerolo. Parte del corpo autostradale gestito dalla sottoscritta concessionaria (Sistema Autostradale Tangenziale di Torino) attraversa, con sottopassi/sovrappassi, tratti di strade provinciali e/o comunali. In punto a tale fattualità il Concessionario per il servizio di accertamento e di riscossione del Comune di Collegno accertava, ai fini T.O.S.A.P. per l'anno 2013, l'occupazione di aree per complessivi mq. 453, in corrispondenza di un ponte autostradale, soprastante la Via Pianezza, in Comune di Collegno affermandone la sottrazione all'uso pubblico. Con ricorso in data 21 gennaio 2019 A. S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione, accertamento e riscossione T.O.S.A.P. chiedendone l'annullamento in quanto del tutto illegittimo. Si costituiva in giudizio I.C.A. S.r.l. la quale chiedeva respingersi il ricorso di A. S.p.A. e confermarsi l'avviso di accertamento impugnato. Con sentenza n. 1274/19, pronunciata il 30/09/2019 e depositata il 21/10/2019, la sez. 2 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino respingeva il ricorso. Spese compensate.
Essa rileva che: "Il Collegio la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, comunemente nota con l'acronimo TOSAP, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un'area che appartiene al territorio di un ente locale (...) Dunque, ai fini della TOSAP, rileva il fatto in sé della predetta occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione (...) Va rilevato, che non può esservi dubbio alcuno sul fatto che il viadotto impedisce l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante e finanche l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture. (...) l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del citato decreto non spetta in quanto non si configura l'occupazione da parte dello Stato"
A. S.p.A. in data 23/12/2019 propone appello per i seguenti motivi:
? Illegittimità dell'avviso di accertamento per totale insanabile carenza di motivazione.
Omessa pronuncia in merito alla mancanza dei presupposti applicativi della T.O.S.A.P. Il fondamento giustificativo della T.O.S.A.P. viene dunque individuato dalla legge nella sottrazione di uno spazio pubblico, che un soggetto opera a danno della collettività. Con riferimento al caso in esame, si trattava di accertare se lo spazio sovrastante la strada comunale fosse stato in effetti sottratto alla disponibilità generalizzata, per volontà della società autostradale, o se invece, avendo lo Stato stabilito e deciso la costruzione delle autostrade, utilizzando determinati spazi ed aree, per offrire e realizzare compiutamente un pubblico servizio. Infatti, si è trattato di una migliore utilizzazione di un bene pubblico "per motivi di interesse generale" (art. 42 Cost.) e per "causa di pubblico interesse" ([art. 834 C.C.](#)), che ha dato luogo ad un provvedimento ablatorio con cui l'autorità procedente ha accertato la maggior utilità pubblica derivante dalla nuova utilizzazione (tratta autostradale), rispetto a quella precedente e ha conseguentemente autorizzato il Comune a fare dell'area sottostante, solo quegli usi compatibili con la (sovrastante) presenza della tratta autostradale.
? Omessa pronuncia in merito alla mancanza dei presupposti applicativi della T.O.S.A.P. Lo spazio "sottratto" non è nella titolarità dell'ente territoriale, ma di proprietà dell'occupante" medesimo.
? L'errata affermazione circa l'inapplicabilità dell'esenzione ex [art.49 d.lgs. 507/1993](#) alle concessionarie autostradali. Ai fini che qui interessano, si osserva quanto segue: la lett. a) dell'art. 49 citato, stabilisce che sono esenti dalla tassa «le occupazioni effettuate dallo Stato, . . .»
C h i e d e :
• accogliere l'appello proposto per tutti i motivi esposti;
• dichiarare tenuta e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione T.O.S.A.P. del Comune di Collegno, I.C.A. S.r.l. e del Comune di Collegno in solido, alla rifusione delle spese di giudizio, ai sensi dell'[art. 15 del D.Lgs. 546/1992](#), anche della presente fase di gravame (Nota spese Euro 4.909,72);
• dichiarare tenuta e condannare la Concessionaria per il servizio di accertamento e riscossione T.O.S.A.P. del Comune di Collegno per responsabilità aggravata.
I.C.A. S.r.l. in data 10/0/2020 presentava controdeduzioni e per i seguenti motivi:
? Sulla presunta carenza di motivazione. L'atto contiene le indicazioni necessarie ed imposta dalla legge.
• Sulla omessa pronuncia in merito alla mancanza dei presupposti applicativi della T.O.S.A.P. Occorre anche in questa sede rimarcare come risulti del tutto irrilevante che non vi sia alcuna concessione rilasciata dal Comune di Collegno, in quanto si tratta, come è stato riconosciuto dalla più recente giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, di occupazione di fatto. Ne consegue che le occupazioni di spazi pubblici (in questo caso del soprassuolo comunale) sono assoggettabili al pagamento della TOSAP

anche per le ipotesi di occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa.

? Sulla mancanza di titolarità in capo al Comune dello spazio oggetto di T.O.S.A.P. La Via Pianezza, in quanto incontestabilmente strada non privata, ancorché attraversata da mappali di proprietà della società opponente (ma non si deve confondere la proprietà del mappale con la proprietà della strada pubblica che attraversa il terreno di proprietà privata), appartiene alla viabilità comunale, comunque oggetto di applicabilità della tassa per effetto di quanto previsto quindi dall'articolo 38, comma 4, d.lgs. 15.11.1993, n.507.

? Sull'inapplicabilità dell'estensione ex art.49 D.Lgs. 507/1993. Non è in alcun modo sostenibile l'accostamento del concessionario amministrativo al proprietario del demanio stradale dato in concessione (appunto lo Stato) ai fini delle applicazioni dell'ipotesi esonerativa in discussione.

Chiede:

- Rigettare l'appello ex adverso proposto e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese e onorari.

All'udienza tenutasi in data 21.10.2020 questa Commissione si riserva.

In data odierna sciogliendo la riserva così dispone.

M O T I V I

Questa Commissione, letti gli atti a propria disposizione, sciolta la riserva, è concorde con quanto disposto nel decum primae cure.

In punto alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, le doglianze della società contribuente debbono ritenersi prive di pregio e per l'effetto respinte.

Nel corpo dell'atto si ravvisano tutte le previsioni normative, primarie e regolamentari in forza delle quali è eseguito l'accertamento nonché gli estremi delle occupazioni in ragione delle quali viene pretesa l'entrata tributaria; risulta pertanto evidente che nella presente fattispecie contribuente avesse a disposizione tutti gli elementi necessari all'esercizio di una compiuta ed esaustiva difesa.

In merito alla mancanza dei presupposti applicativi della T.O.S.A.P., anche con riguardo alla presunta mancanza di titolarità del Comune dello spazio oggetto del tributo, si respingono le doglianze della società contribuente.

La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare l'assoggettabilità al pagamento della TOSAP anche in ipotesi di occupazioni mediante impianti adibiti ai fini pubblicistici in regime di concessione amministrativa: si richiama sul punto l'Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19693 a mente della quale "le finalità pubblicistiche pur evidenziate in memoria, cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade; ciò che rende irrilevante la natura demaniale dell'autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al tempo della concessione"

Peraltro, il recepimento, da parte del Comune di Collegno, della scelta di realizzazione dell'opera autostradale, è evidentemente scelta necessitata dalla gerarchicamente prevalente volontà statale, una conseguenza della costruzione dell'opera autostradale, e non certo la causa, per cui il fatto rimane del tutto irrilevante ai fini dell'obbligazione tributaria di corrispondere la TOSAP qualora, come nel caso di specie sussistano i presupposti di cui all'articolo 38, comma 2, d.lgs. 15.11.1993, n.507, nonché di cui al comma secondo dell'articolo 12 del Regolamento Comunale TOSAP di Collegno, e di contro non sussistano le condizioni di identità e sovrapposizione soggettiva del soggetto occupante al novero dei soggetti tassativamente indicati dall'articolo 49, comma 1, lettera a), d.lgs. 15.11.1993, n.507.

Quanto sopra è infine indipendente dalla proprietà dei terreni in oggetto poiché a mente dell'articolo 2 del Codice della Strada "le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti": Via Pianezza appartiene dunque alla viabilità comunale, comunque oggetto di applicabilità della tassa.

Sull'inapplicabilità dell'estensione ex art.49 D.Lgs. 507/1993 si richiama la giurisprudenza ut supra riportata, ad abundantiam si evidenzia l'indirizzo ormai costante della Suprema Corte in materia di esenzione Tosap ex art. 49 cit. "nel senso di escludere questa esenzione ogniqualvolta sia ravvisabile una condizione di effettiva alterità soggettiva rispetto agli enti pubblici espressamente e tassativamente menzionati dalla norma (...) a nulla rilevando, in senso contrario, né la natura demaniale del bene oggetto dell'attività occupativa (Cass. n. 19693/18 cit., Cass. n. 11886/17), né l'interesse generale (dell'ente territoriale e della collettività) perseguito da tale attività (Cass. ord. n. 22489/17)" (Cass. Civ., Sez.V, ordinanza 07.08.2019, n.21102).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P Q M

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese liquidate in Euro 3.000,00.